

PREFAZIONE

La fiscalità dei trust è terreno di incontro.

La fiscalità dei trust è terreno di mediazione.

Le riflessioni che hanno condotto allo sviluppo e alla stesura del presente elaborato, frutto di studio e di confronto con Maestri incontrati nel mio cammino, possono essere lucidamente racchiuse in queste due brevi affermazioni.

I miei “venticinque lettori”, come direbbe il Manzoni¹, potrebbero rimanere sorpresi dallo scoprire che la partenza e l’arrivo nello studio di un tema così complesso ed articolato, qual è la fiscalità dei trust, coincidano – *sic et simpliciter* – in un medesimo punto, rappresentato dalla dimensione dell’“incontro” e della “mediazione”.

Chi scrive, invero, riconosce che i due termini aprano ad una semantica estranea alle funzioni di segregazione patrimoniale tipiche dell’istituto trust, indicando la tendenza ad una “unione” e non anche ad una “separazione” o “divisione”, così collocandosi in una dimensione apparentemente antitetica al fenomeno che si vuole studiare.

In realtà, ad una analisi più attenta, si comprende come la fiscalità dei trust sia un tema in grado di suscitare grande fascinazione proprio in ragione di questa ambiguità esteriore che, come un velo di Maya², attende di essere squarciato da una scrupolosa analisi scientifica.

Per raggiungere questo obiettivo, è tuttavia opportuno procedere per gradi.

In primo luogo, è lecito domandarsi in che modo la relazione tra trust e diritto tributario possa rappresentare un terreno di “incontro”.

¹ Il celebre Alessandro Manzoni, autore de “*I promessi sposi*”, introduce la propria opera rivolgendosi a più riprese, in un evidente atto di umiltà, a “*i miei venticinque lettori*”. L’espressione è entrata nel linguaggio comune, rappresentando una formula di buon auspicio per il debutto con un’opera in forma scritta.

² Anche questa espressione è mutuata da un illustre personaggio e filosofo del XIX secolo, Arthur Schopenhauer. Il fulcro della speculazione filosofica di Schopenhauer si impernia sul c.d. “*velo di Maya*” inteso come una errata e ingannevole percezione della realtà fenomenica che può essere squarciato attraverso l’acquisizione di una profonda consapevolezza della propria volontà ed intelletto (*noumeno*). L’espressione, epurata del complesso significato filosofico di partenza, è di frequente utilizzata per indicare la necessità di superare, attraverso lo studio e l’approfondimento, percezioni errate o parziali di un dato fenomeno.

La risposta al quesito impone di riflettere sulle origini dell'istituto che, espressione del pragmatismo tipico degli ordinamenti di *common law*, appartiene alla tradizione giuridica anglosassone.

Il trust, come verrà ampiamente evidenziato nel prosieguo della trattazione, permette ad un soggetto disponente (c.d. *settlor*) di trasferire alcuni beni di sua proprietà in capo ad un soggetto terzo (c.d. *trustee*), costituendo una massa che è distinta dai beni che compongono il patrimonio personale del *trustee* medesimo, affinché quest'ultimo possa gestirli in ossequio a specifiche finalità, sovente rappresentate dall'interesse esclusivo di soggetti beneficiari (c.d. *beneficiaries*).

Le molteplici possibilità di impiego dell'istituto, che può così fungere tanto da strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale ovvero di sostegno finanziario ed economico per il soggetto beneficiario, ne hanno permesso la lenta ma progressiva penetrazione anche negli ordinamenti di *civil law*³, ai quali esso era in origine del tutto sconosciuto.

In tal modo, il modello trust costituisce il terreno elettivo di "incontro" tra due tradizioni giuridiche profondamente differenti, unite dalla condivisione di un istituto versatile e moderno.

A questa prima, breve, argomentazione ne consegue però anche un'altra, centrale ai fini della presente trattazione.

Il citato modello funge da punto di "incontro" tra il diritto civile ed il diritto tributario giacché esso, trovando dapprima frequente applicazione nei rapporti privatistici tra consociati e divenendo oggetto di studio da parte della dottrina civilistica, con particolare riferimento ai profili di separazione patrimoniale e di compatibilità con la disciplina della proprietà di derivazione romanistica, è giunto, inevitabilmente, anche all'attenzione del Fisco.

Invero, i beni ed i rapporti giuridici rientranti nel trust esprimono una attitudine alla contribuzione che diviene apprezzabile in relazione alla genesi di materiale imponibile, in una prospettiva di assegnazione e/o trasferimento di tali cespiti, e, infine, in una fase statica di gestione dei medesimi.

Il diritto tributario è stato così investito dell'onere di confrontarsi con le specificità di un istituto esogeno, difficilmente conciliabile con le tradizionali categorie giuridiche dell'ordinamento italiano, imponendo una riflessione di sostanza sulla nozione di "soggettività" del trust e sulle possibilità di attrarre ad imposizione la ricchezza generata, in fase statica o dinamica, nel perimetro di segregazione patrimoniale.

L'inquadramento fornito dal diritto civile al trust ha rappresentato la base logico-giuridica di partenza per le riflessioni svolte nella materia tributaria,

³ Il trust ha avuto formale riconoscimento nell'ordinamento italiano con la sottoscrizione della "Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 sulla Legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento", sottoscritta anche da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Cina, Francia, Paesi Bassi, Malta, Lussemburgo, Svizzera, Panama, Cipro, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco. La Convenzione è stata successivamente ratificata in Italia con la L. 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore dal 01 gennaio 1992.

permettendo di avviare uno scambio dialettico tra le due branche dell'ordinamento.

Gli esiti di questo dibattito, lungi dall'essere definitivi, rappresentano, pertanto, il massimo esempio di come il modello trust sia divenuto un fertile terreno di "incontro" nell'ordinamento italiano tra diritto tributario e civile, persino segnando, come si avrà modo di approfondire, un superamento da parte della materia fiscale di taluni consolidati schemi civilistici, sovente oggetto di passivo recepimento.

Da questa prospettiva è agevole accedere alla successiva dimensione della "mediazione".

Le molteplici possibilità operative offerte dall'istituto in ordine alla organizzazione e gestione di ingenti masse patrimoniali rappresentano, sul versante civilistico, una legittima espressione dell'autonomia negoziale privata ed un allettante strumento di pianificazione nella gestione del patrimonio mentre, sul versante fiscale, si traducono in indici di capacità contributiva.

La dinamica di segregazione patrimoniale che connota il trust offre al contribuente la possibilità di attenuare sensibilmente, ovvero di diluire nel tempo, il peso dell'imposizione fiscale e si inserisce nel ventaglio di strumenti offerti dal legislatore ai consociati per conseguire un legittimo risparmio di imposta, con l'evidente limite di non dar luogo, tuttavia, a condotte scientemente elusive, a danno degli interessi del Fisco.

Il rapporto tra trust e fiscalità assurge, pertanto, a paradigma della contrapposizione tra libertà e proprietà individuale e interesse fiscale dello Stato comunità, rendendo necessario individuare un asse di "mediazione" tra questi termini contrapposti nell'ambito della eterogenea disciplina dell'istituto.

I connotati strutturali del modello trust, soprattutto con riferimento agli effetti giuridici della segregazione patrimoniale, pongono, a questo proposito, evidenti problemi applicativi in relazione all'elemento soggettivo dell'imposizione atteso che i trust, all'interno delle categorie giuridiche tradizionali dell'ordinamento italiano, sembrerebbero atteggiarsi come un "non soggetto", in cui la manifestazione di capacità contributiva può variamente configurarsi in relazione alle fasi di dotazione, gestione ed assegnazione dei beni, financo a divenire impercettibile.

La preminenza dell'interesse fiscale, ad ogni modo, impone di intercettare ogni forma di ricchezza manifestata dai contribuenti e di evitare la formazione di "sacche di impunità fiscale"⁴ che l'istituto in esame ben potrebbe favorire ove le maglie della disciplina dovessero risultare particolarmente lasse, imponendo al legislatore di superare, a qualsiasi costo, le problematiche sopra accennate.

Quest'ultimo, pertanto, ha dovuto ricercare un compromesso tra esigenze contrapposte, rendendo la disciplina tributaria dei trust un terreno di massi-

⁴ Utilizza questa espressione nella sua articolata analisi sulla nozione di interesse fiscale P. BORIA, *Diritto tributario*, Padova, 2019, 57.

ma “mediazione” tra valori ed interessi difficilmente conciliabili che, replicando le tensioni già presenti nell’assetto costituzionale tra interesse fiscale e capacità contributiva, offrono agli studiosi un vasto terreno di speculazione scientifica.

Senonché, il risultato cui il legislatore fiscale è ad oggi pervenuto, anche per le evidenti lacune normative esistenti, è notoriamente insoddisfacente.

Inserendosi in questo contesto, il presente lavoro vuole indagare la struttura dell’istituto e la disciplina fiscale ad esso riservata, con particolare riguardo al tema della soggettività tributaria dei trust, sviscerandone il contenuto sostanziale e le problematiche applicative.

L’auspicio di chi scrive è che la conclusione del lavoro permetterà al lettore di tornare al punto di partenza, secondo un andamento circolare, ma con un orizzonte di sistema che, almeno nelle intenzioni di chi scrive, sarà ormai completo e comprensibile.

La fiscalità dei trust è terreno di incontro.

La fiscalità dei trust è terreno di mediazione.

La fiscalità dei trust è polimorfia pluri-soggettiva.